

## **Raccolta manifestazioni di interesse in relazione alla scadenza del mandato di 19 componenti dei Collegi ABF (Arbitro Bancario Finanziario) – Comunicazione di avvio del procedimento.**

Nel corso del secondo semestre 2022 verrà a scadenza il mandato di 19 componenti dei Collegi ABF di designazione della Banca d'Italia<sup>1</sup>.

In relazione a quanto sopra, con la presente comunicazione la Banca d'Italia avvia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, il procedimento amministrativo per la nomina dei componenti di propria designazione<sup>2</sup>.

Possono esprimere la manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di componente di un Collegio ABF coloro i quali siano in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza previsti dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (cfr. Sez. III, par. 2 e 3), adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009 (e s.m.i.)<sup>3</sup>. È richiesta una significativa e comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori.

In particolare, attesa la natura decisoria del sistema ABF e la sua vocazione alla risoluzione anche di questioni giuridiche nuove afferenti le materie bancarie e finanziarie, verranno considerati, ai fini della presente selezione, in via preferenziale, i candidati che siano:

- (i) **magistrati in quiescenza**, qualora abbiano maturato – nell'esercizio delle funzioni giudicanti – una rilevante esperienza in ambito bancario e finanziario o di tutela dei consumatori (ad esempio, se abbiano rivestito specifici incarichi presso sezioni competenti in materie afferenti l'ambito di competenza dell'Arbitro);
- (ii) **professori universitari** ordinari, straordinari o associati nelle materie giuridiche (diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto dell'economia, legislazione bancaria e finanziaria) o economiche (tecnica bancaria e finanziaria, economia degli intermediari finanziari, matematica finanziaria) più direttamente afferenti l'ambito di competenza dell'Arbitro.

In subordine verranno altresì prese in considerazione le candidature di professionisti che siano:

- avvocati o dottori commercialisti quando, oltre all'anzianità di iscrizione prescritta dalle richiamate Disposizioni, abbiano maturato esperienze dirette particolarmente qualificate e comprovate in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori, per un periodo non inferiore a 10 anni, riscontrabili attraverso riferimenti specifici nella documentazione prodotta;
- notai, quando, oltre all'anzianità di iscrizione prescritta dalle richiamate Disposizioni, abbiano maturato esperienze dirette particolarmente qualificate e comprovate in materia bancaria,

---

<sup>1</sup> Si tratta di 19 componenti dei Collegi territoriali ABF (tutti al secondo mandato), così distribuiti: 2 (Collegio di Bari), 4 (Collegio di Bologna), 1 (Collegio di Milano), 2 (Collegio di Napoli), 6 (Collegio di Palermo); 1 (Collegio di Roma) e 3 (Collegio di Torino).

<sup>2</sup> In conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 241/90 non si procede alla comunicazione personale.

<sup>3</sup> Il testo delle Disposizioni è reperibile sul sito internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/index.html>.

finanziaria o di tutela dei consumatori, per un periodo non inferiore a 10 anni, riscontrabili attraverso riferimenti specifici nella documentazione prodotta.

Verranno prese in considerazione anche le candidature di professionisti, in possesso di idonea formazione giuridica o economica, che abbiano maturato una qualificata e comprovata esperienza in ambito bancario e finanziario o di tutela dei consumatori<sup>4</sup>, nonché di professori a contratto e ricercatori<sup>5</sup> che abbiano maturato una rilevante e comprovata esperienza in ambito bancario e finanziario o di tutela dei consumatori.

Le candidature dei dipendenti delle autorità di vigilanza, italiane ed estere, sono prese in considerazione solo decorsi due anni dalla cessazione delle eventuali funzioni, precedentemente svolte, di vigilanza o di supporto all'attività di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle liti, istituiti o gestiti dall'autorità medesima.

Le candidature degli ex componenti dei Collegi possono essere prese in considerazione decorso un periodo di cooling off di due anni dalla cessazione del precedente mandato: sono valorizzate le candidature degli ex componenti che si siano contraddistinti per il contributo assicurato all'attività dell'Arbitro e la qualità delle decisioni.

Specifico rilievo è assegnato alla numerosità e alla rilevanza delle pubblicazioni in materia bancaria e finanziaria o in discipline economiche<sup>6</sup>, risalenti a non oltre il 2012, purché attinenti all'ambito di competenza dell'Arbitro; particolare considerazione verrà assegnata alle pubblicazioni più recenti.

In aggiunta ai suddetti requisiti, al fine di assicurare una composizione equilibrata ed efficiente dei Collegi ABF, nella selezione sono seguiti i seguenti criteri:

- a) la diversificazione per genere nel Collegio;
- b) la presenza delle diverse professionalità (competenze giuridiche ed economiche) al fine di assicurare una composizione equilibrata ed efficiente dei Collegi;
- c) la disponibilità a partecipare in presenza alle riunioni del Collegio.

La durata dell'incarico di componente del Collegio ABF è di tre anni. Per quanto riguarda i compensi, si rinvia a quanto previsto dalle richiamate Disposizioni (cfr. Sez. V, par. 1).

L'incarico richiede un impegno attivo, costante e gravoso, anche in relazione ai volumi di attività dell'ABF (nel 2021 il sistema ha ricevuto più di 22.300 ricorsi) e alla sostenuta attività decisoria dei Collegi (nel 2021 i Collegi hanno assunto circa 27.400 decisioni e si sono riuniti in totale 430 volte, con 64 ricorsi decisi in media per riunione). È pertanto richiesto di valutare preventivamente e con attenzione, tenendo anche conto dei luoghi di insediamento dei Collegi, la sostenibilità dell'impegno richiesto, anche in termini di disponibilità di tempo (anche al fine di assicurare la partecipazione in presenza alle riunioni), in relazione al numero e alla gravosità degli incarichi eventualmente già ricoperti. Alla luce di quanto precede, nella selezione dei nuovi componenti sarà dato rilievo alla circostanza che il candidato abbia un'età non superiore a 72 anni.

---

<sup>4</sup> Sono considerate ad esempio le esperienze maturate quali componenti degli organi delle procedure di crisi (cfr. Disposizioni ABF, Sezione III, par. 3).

<sup>5</sup> Verrà valorizzata la circostanza che il ricercatore sia stato confermato.

<sup>6</sup> I contributi in riviste verranno presi in considerazione solo qualora pubblicati su riviste di fascia A secondo i criteri ANVUR.

Rispetto agli incarichi già in essere, occorre anche attentamente considerare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse. Le situazioni di conflitto di interesse dovranno essere espressamente dichiarate, indicando il soggetto con il quale il candidato intrattiene la relazione e la natura del conflitto.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate esclusivamente compilando il format di candidatura reso disponibile unitamente al presente avviso e allegando una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate **entro e non oltre le ore 18:00 (ore italiane) del 26 agosto 2022**, all'indirizzo di posta elettronica certificata [tuc@pec.bancaditalia.it](mailto:tuc@pec.bancaditalia.it), precisando nell'oggetto "Manifestazione interesse Collegi ABF"; eventuali manifestazioni ricevute dopo tale data e orario non potranno essere prese in considerazione.

La Banca d'Italia si riserva la possibilità di spostare componenti già in carica presso altri Collegi territoriali, previa raccolta delle loro disponibilità, per esigenze di funzionalità del sistema.

Si precisa che il presente avviso non costituisce comunicazione di avvio di una procedura di concorso pubblico e che, in base alla vigente normativa<sup>7</sup>, **la scelta dei candidati ai quali conferire l'incarico di componente del Collegio è rimessa esclusivamente alla Banca d'Italia**. La Banca d'Italia si riserva di procedere alla designazione e nomina dei componenti nell'esercizio della propria discrezionalità, previo colloquio conoscitivo con i candidati che presenteranno i curricula di maggior interesse in base ai suindicati criteri. Nell'ambito del colloquio verrà anche presa in considerazione la sostenibilità dell'impegno in relazione agli altri incarichi del candidato e la complementarietà delle competenze dallo stesso espresse rispetto alle professionalità già presenti nella compagine dei Collegi. La Banca d'Italia si riserva altresì la possibilità di individuare, tra coloro che presentano la manifestazione di interesse, ulteriori candidature idonee che potranno essere considerate per la nomina (previa verifica della insussistenza di situazioni di incompatibilità sopravvenute) in caso di future esigenze di integrazione dei Collegi.

Si fa presente che il procedimento si concluderà entro 120 giorni a decorrere dal 26 luglio 2022, fatte salve le ipotesi di sospensione e interruzione dei termini previste dal vigente ordinamento. Il responsabile del procedimento è la Capo del Servizio Tutela individuale dei clienti, dott.ssa Antonella Magliocco, il cui indirizzo pec è [tuc@pec.bancaditalia.it](mailto:tuc@pec.bancaditalia.it). Degli atti del procedimento potrà essere presa visione attraverso modalità digitali previa richiesta inoltrata a mezzo pec al citato indirizzo, ovvero alla competente divisione del Servizio medesimo<sup>8</sup>.

In caso di mancata emanazione del provvedimento entro il termine sopra indicato, gli interessati potranno rivolgersi alla Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria affinché eserciti il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990.

---

<sup>7</sup> In particolare, si vedano l'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Presidente del CICR, del 10 luglio 2020, n. 127, nonché le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, come modificate con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 12 agosto 2020.

<sup>8</sup> SERVIZIO.TUC.ARBITRO\_BANCARIO\_FINANZIARIO@bancaditalia.it.

Resta ferma la possibilità di esperire il ricorso ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 104/2010, avanti al TAR del Lazio, sede di Roma, secondo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, lett. c) del medesimo decreto.

La presente comunicazione, in quanto rivolta a una generalità di destinatari, è pubblicata sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario e su quello della Banca d'Italia.